

Legge regionale 26 luglio 1976 , n. 34 - TESTO VIGENTE dal 16/12/2006

Interventi regionali per il ripristino degli edifici destinati a sede di pubblici servizi o di servizi di pubblico interesse.

Art. 14

(1)(2)

Nelle zone dichiarate sismiche ai sensi dell' articolo 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, nonché dell' articolo 1 del DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito in legge 29 maggio 1976, n. 336, il Sindaco, in sede di concessione della licenza edilizia, deve verificare anche l' osservanza delle norme riguardanti il primo comma, lettere a) e b) dell' articolo 4 della legge 64 stessa.

Il costruttore dell' opera, alla denuncia di cui all' articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, deve allegare pure una asseverazione del progettista dell' opera stessa, dalla quale risultino essere state osservate le norme riguardanti il primo comma, lettere c), d) ed e) dell' articolo 4 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

In sede di collaudo statico di cui all' articolo 7 della sopracitata legge 5 novembre 1971, n. 1086, deve essere pure verificata l' avvenuta osservanza delle norme di cui al comma precedente.

L' assolvimento degli obblighi di cui al presente articolo assorbe gli adempimenti di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Note:

1 Articolo abrogato da art. 14, secondo comma, L. R. 3/1985

2 Articolo da ritenersi tuttora operante in virtu' dell' articolo 114, comma 1, L.R. 50/90, che espressamente ne conferma l' applicabilita'.